REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 231 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - **Disegno di legge ad oggetto: "Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000". Con allegato.**

PREMESSO

che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità europea;

che la Direttiva 92/43/CEE, conosciuta come Direttiva Habitat, ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche presenti sul territorio dell'Unione europea;

che la Direttiva 79/409/CEE, nota come Direttiva Uccelli, si pone l'obiettivo di contribuire alla protezione dell'avifauna selvatica;

che la Direttiva Habitat stabilisce una rete ecologica europea denominata Natura 2000, finalizzata a garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri;

che fanno parte della rete ecologica europea Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dagli Stati membri, nel rispetto della Direttiva Habitat e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri, a norma della Direttiva Uccelli;

che il recepimento e l'attuazione della suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale sono disciplinati dal D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

che i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) individuati dalla Regione Campania sono riportati nell'elenco pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005;

che le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati dalla Regione Campania sono riportate nell'elenco pubblicato con Decreto del Moinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005;

che allo stato, risultano perimetrati in Campania n. 106 pSIC e n. 28 ZPS;

TENUTO CONTO

che l'art 6 della Direttiva Habitat specifica che gli Stati membri stabiliscono per le aree inserite nella rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie (azioni o regolamentazioni) che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di interesse della Direttiva;

che con Decreto del 3 settembre 2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

che le Linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO

che con Delibera di Giunta Regionale n. 1774 del 16.05.2003 è stata approvata l'intesa di collaborazione tra la Regione Campania e il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali PE.ME.IS. dell'Università degli Studi del Sannio che stabilisce i principi generali per disciplinare lo svolgimento di consulena tecnico/giuridica che il Dipartimento potrà fornire, tra l'altro, in materia di assistenza per tutte le attività extragiudiziali, comprese quelle inerenti le proposte di natura legislativa e regolamentari;

che con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia, n. 1855 del 05/08/2003, si è provveduto ad affidare al suddetto Dipartimento l'incarico per la redazione di una proposta legislativa regionale per la gestione e la regolamentazione della rete Natura 2000 della Campania;

che il suddetto Dipartimento, con nota n. 317 del 15/07/2005, ha trasmesso la bozza del disegno di legge;

che con nota del Dirigente del Settore Ecologia, n. 0764421 del 20/09/2005, è stato richiesto al Settore Legi-

slativo il parere di competenza al disegno di legge;

che l'Ufficio Legislativo del Presidente, recependo tutte le osservazioni emerse nel corso delle numerose riunioni tenutesi presso lo stesso Ufficio ed alle quali hanno partecipato rappresentanti dell'A.G.C. 05, del Settore Legislativo e del PE.ME.IS., con nota prot. n. 1372 UDCP/GAB/UL del 23/12/2005, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge in argomento;

che il suddetto parere è stato integralmente recepito nel disegno di legge allegato alla presente deliberazione;

che con nota del Dirigente del Settore Ecologia, prot. n. 1058353 del 27/12/2005, si è provveduto a a trasmettere al Settore Bilancio il disegno di legge in argomento;

RITENUTO

di poter procedere all'approvazione del disegno di legge avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000", allegato alla presente deliberazione;

VISTO

la L.R. n. 16 del 11.08.2005;

la Direttiva 92/43/CEE Habitat;

la Direttiva 79/409/CEE Uccelli;

il Decreto 25 marzo 2005 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE."

Il Decreto 25 marzo 2005 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE."

il Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000";

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357";

la Delibera di Giunta Regionale n.1774 del 16.05.2003;

il Decreto Dirigenziale del Settore Ecologia, n. 1855 del 05/08/2003;

le note nn. 0764421 del 20/09/2005, 1058353 del 27/12/2005 e 1372 UDCP/GAB/UL del 23/12/2005, propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che quì si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- * approvare il disegno di legge avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - * trasmettere il disegno di legge in argomento al Consiglio Regionale per le definitive determinazioni;
- * trasmettere copia del presente provvedimento all'AGC 02 Segreteria di Giunta, per l'inoltro al Consiglio Regionale, all'AGC 05, all'AGC 11 e al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e sul sito Web.

Il Segretario	Il Presidente
Brancati	Bassolino

e

Legge regionale per la rete ecologica europea Natura 2000

Relazione

La legge regionale per la *rete ecologica europea Natura 2000* concorre alla realizzazione di rete Natura 2000 come pianificata dalla direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat) vòlta a creare un sistema coerente e coordinato di aree preposte alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea ed alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali.

Essa, pertanto, predispone, nel rispetto della Carta costituzionale, le modalità e gli strumenti di tutela degli habitat naturali e seminaturali e, in generale, della biodiversità presenti nel territorio campano in un'ottica di prevenzione, conservazione e ripristino, coniugando il variegato panorama normativo comunitario, nazionale e regionale di riferimento. La direttiva Habitat, ad esempio, negli Allegati ad essa annessi, non prevede quali specie da tutelare gli uccelli, giacché altra direttiva cronologicamente antecedente (la direttiva 79/409/CEE, c.d. direttiva Uccelli), aveva disposto a riguardo, dando vita alle c.dd. zone di protezione speciale (ZPS), da individuarsi secondo precipui criteri in essa fissati e recepiti nelle normative nazionale e regionale di riferimento (l. 11 febbraio 1992, n. 157 e l.reg. Campania, 10 aprile 1996, n. 8). Tenendo conto, però, che la tutela degli habitat naturali e seminaturali costituisce strumento prioritario di protezione delle specie omitiche considerate nella direttiva Uccelli, la stessa direttiva Habitat non può che rinviare ad essa, precisando, peraltro, che le suddette zone di protezione speciale (ZPS) fanno comunque parte della Rete Natura 2000.

Il <u>peculiare</u> carattere dell'articolato si rinviene cosí nella <u>coniugazione</u> realizzata <u>tra quanto</u> <u>disposto nella direttiva Uccelli</u>, recepita a livello nazionale con 1. n. 157 del 1992 prima dell'adozione della direttiva habitat – con riverberi sulla normativa regionale sia pure successiva alla stessa direttiva (v. 1. reg.Campania, 10 aprile 1996, n. 8 e l.reg. Campania, 25 novembre 1994, n. 40) – <u>e quanto disposto nella direttiva Habitat</u>, recepita con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, s.m.i. dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, c.d. regolamento Habitat, alla luce anche di quanto sancito:

- a) nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, in tema di rete Natura 2000;
- b) nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, in tema di pianificazione territoriale.

Per consentire un più agevole approccio alla lettura ed all'applicazione del testo normativo, si è ritenuto pertanto congruo far confluire nel testo normativo quanto di comune si rinviene nel panorama normativo vigente – mediante rinvio agli allegati di riferimento – a livello comunitario (si allude ad entrambe le direttive europee citate e alle loro successive modificazioni), a livello nazionale (ci si riferisce al d.P.R. n. 357 del 1997, s.m.i. dal d.P.R. n. 120 del 2003) ed a livello regionale (in particolare, si fa riferimento alle leggi regionali n. 8 del 1996 e n. 40 del 1994, rispettivamente l'una, in tema di protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia, e l'altra, in tema di tutela della flora endemica e rara), senza trascurare i profili di connessione con la disciplina vigente in materia di aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394, s.m.i., e l.reg. Campania, 1 settembre 1993, n. 33, s.m.i., l.reg. Campania, 7 ottobre 2003, n. 17).

Poiché il procedimento di formazione dell'intera Rete ecologica europea è ancora *in itinere*, nel testo normativo si è fatto riferimento a tutte le tipologie (e relative sigle) presenti fino al completamento dell'intero *iter*, e con le quali sono indicati i singoli siti o zone che necessitano sin da ora di un'adeguata tutela e gestione; pertanto, si riscontra nell'articolato la spiegazione nelle definizioni delle seguenti nomenclature:

- 1. proposto sito d'importanza comunitaria (pSIC): sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (art. 7, comma 1, lett. *c*);
- 2. sito d'importanza comunitaria (SIC): sito che è stato già inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea (art. 7, comma 1, lett. *b*);
- 3. zone speciali di conservazione (ZSC): tutti i siti d'importanza comunitaria, contenuti nella lista ufficiale dei siti selezionati dalla Commissione europea e così designati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Regione, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione della suddetta lista (art. 7, comma 1, lett. *d*);
- 4. zone di protezione speciale (ZPS): aree territoriali idonee per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli selvatici individuate dalla Regione per la loro designazione, previa presentazione dei formulari standard e delle cartografie, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e trasmesse alla Commissione Europea per la loro automatica annessione alla rete Natura 2000 (art. 7, comma 2, lett. *a*).

Una volta concluso l'intero *iter* – fissato nella normativa europea e recepito nella normativa nazionale di riferimento (d.P.R. n. 357 del 1997, s.m.i. dal d.P.R. n. 120 del 2003) – la Rete Natura 2000 (v. art. 7, comma 2, lett. c), sarà costituita esclusivamente da:

- zone di protezione speciale (**ZPS**), previste dalla direttiva 79/409/CEE, c.d. direttiva Uccelli nonché dalle normative nazionale e regionale di recepimento (l. n. 157 del 1992 e l.reg. Campania n. 8 del 1996)

e

- zone speciali di conservazione (ZSC), così designate con decreto dello stesso Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio d'intesa con la Regione quale risultanza dei proposti siti d'importanza comunitaria (pSIC) – come si è precisato, individuati dalla Regione, comunicati, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione Europea e, in fine, inseriti nella lista ufficiale dei Siti – insieme agli altri siti d'importanza comunitaria (SIC) *ivi* già contenuti.

La normativa di tutela e di gestione rimarrà la medesima, salvo si disponga diversamente a livello comunitario. Di conseguenza, al fine di rendere più agevole la lettura dell'articolato, allorquando la disciplina disposta concerne ciascun sito e/o zona, vengono indicati unitariamente con la seguente dicitura: sito o zona (v. art. 7, comma 3).

Particolare attenzione si è poi dedicata alla <u>ripartizione</u> delle <u>competenze</u>, <u>funzioni</u> ed <u>attribuzioni</u> tra Regione, Enti locali, altri soggetti territorialmente interessati e soggetti gestori, avvalendosi del parere del Consiglio delle Autonomie – tuttavia, fino al momento della sua istituzione le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono svolte dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (v. art. 34) –, nonché dell'ausilio degli uffici regionali competenti (non identificati in ragione dell'imminente loro riordino), in ossequio ai criteri rinvenibili nel novellato Titolo V della Parte II della Costituzione e a quanto disposto nella l. 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, l'ufficio regionale competente in materia di Ecologia svolge: a) la funzione di verifica della coerenza delle attività dei soggetti gestori dei singoli siti o zone con le normative comunitaria, nazionale e regionale; b) effettua il monitoraggio della effettiva applicazione delle norme contenute nella stessa legge, servendosi peraltro delle specifiche attività ispettive del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di Porto (art. 9, comma 1).

La normativa realizzata mira ad offrire <u>modelli gestionali</u> fondati sulla costruttiva *partecipazione dei soggetti coinvolti* alla salvaguardia della biodiversità e alla realizzazione della rete ecologica europea, secondo i *princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione*.

<u>LA LEGGE</u>, in particolare, <u>SI DIVIDE IN TRE CAPI:</u>

<u>IL CAPO I</u> contiene le <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>, ripartite tra le seguenti SEZIONI:

- La Sezione I introduce gli obiettivi (art. 1)
- La Sezione II racchiude le <u>definizioni</u> di maggior rilievo e d'ausilio nel prosieguo della lettura, con opportuni rinvii alle normative comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
- La Sezione III attiene alle <u>competenze</u> e alle <u>attribuzioni</u> della Regione e degli Enti locali in osservanza di quanto disposto nel riformato Titolo V della Parte II della Costituzione. Si segnalano cosi:
 - a) <u>i basilari compiti</u> assegnati alla Regione per la realizzazione della rete Natura 2000, quali:
 - l'individuazione di ulteriori siti d'importanza comunitaria da proporre (pSIC) (art. 9, comma 2) o di zone di protezione speciale (ZPS) (art. 9, comma 4)
 - il coordinamento a livello regionale attraverso il Consiglio delle Autonomie locali e gli uffici regionali competenti (art. 9, comma 1)
 - l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza dei soggetti gestori o della Provincia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite rispettivamente per la predisposizione e l'adozione del piano di gestione (art. 17, comma 3)
 - b) <u>l'esercizio delle funzioni amministrative</u> conferite ai soggetti gestori i quali a loro volta sono da identificare, secondo il criterio di prevalenza territoriale emunciato nell'art. 10, per ogni singolo sito o zona: a) nell'Ente di un'area naturale protetta qualora il medesimo sito o zona ricada nella medesima, si trovi in un'area ad essa contigua, o vi si estenda maggiormente; o, altrimenti, b) nella Provincia qualora il suddetto sito o zona si estenda maggiormente in essa ovvero ricada in un'area interprovinciale o in qualsiasi altra area residuale tutto ciò nel rispetto del novellato art. 118 cost., vòlto ad assicurare da un lato l'unitarietà dell'esercizio di tali funzioni, dall'altro l'intesa con tutti i soggetti territorialmente interessati allorquando il sito o la zona si estenda in più Province o in più aree naturali protette –;
 - c) <u>il conferimento in capo ai soggetti gestori del potere di:</u>
 - 1. predisporre, ove necessario, i contenuti del piano di gestione (art. 11, comma 2, lett. a). Al riguardo, è opportuno sottolineare che nel testo normativo si è previsto che, una volta predisposto il piano di gestione, i soggetti gestori ne richiedono

<u>l'adozione</u> alla Provincia competente (v. art. 17, comma 1), anche quando il soggetto gestore è un Ente di un'area naturale protetta, in quanto la pianificazione di un'area naturale protetta secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, rientra nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) che ha altresí valore e portata di piano di settore. Il piano di gestione di un sito o di una zona della rete Natura 2000 si configura cosí, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, come piano settoriale ovvero come variante al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) (v. artt. 16, 17 e 18).

2. di attuazione delle misure di tutela e di altre funzioni (artt. 11 e 22 ss.).

<u>IL CAPO II</u> concerne gli <u>STRUMENTI DI TUTELA</u>, ed è suddiviso in quattro Sezioni:

- la Sezione I sancisce le <u>misure di prevenzione</u> attinenti alla valutazione di incidenza della pianificazione e programmazione territoriale e di altri interventi su habitat, su siti e zone da effettuarsi <u>secondo le modalità</u> vigenti in materia (artt. 13-15);
- la Sezione II attiene alla *pianificazione e programmazione*, sì che sono indicati:
 - i criteri e gli strumenti ai quali conformarsi nella realizzazione dell'eventuale piano di gestione, come lo sviluppo sostenibile e l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione (art. 16), e le relative risorse a ciò destinate da individuare secondo quanto previsto nell'articolo 19;
 - *il ruolo di traino della Regione* nell'attribuzione dei cofinanziamenti comunitari attraverso la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di adeguate stime (v. art. 21);
 - la promozione della ricerca, dell'istruzione e dell'educazione ambientale al fine di salvaguardare gli habitat e le specie floristiche e faunistiche (v. art. 20);
- la Sezione III, nell'enunciare gli strumenti di <u>tutela e di gestione</u>, riprende le normative di riferimento comunitaria, nazionale e regionale coniugate secondo quella logica di coordinamento dell'intera normativa vigente dianzi esposta. Ad esempio:
 - a) in alcuni articoli (si vedano gli artt. 23, 24, 25, 27, 28) si è proceduto ad un recepimento della direttiva 79/409/CEE come modificata successivamente, non rinvenibile in alcuna normativa di recepimento nazionale (giacché, come precisato, la stessa l. n. 152 del 1997 è stata approvata anteriormente);
 - b) nell'articolo 35, con riguardo alle entità floristiche endemiche e rare incluse nell'elenco di cui all'Allegato I alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 40, ma
 - non indicate negli allegati al regolamento Habitat, si rinvia alla legge regionale di riferimento, fermo restando quanto previsto nell'articolato;
 - e, ancora, nell'art. 33 si prevede un rinvio alle sanzioni rinvenibili nelle normative nazionale e regionale vigenti in materia.

Allegato

Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000

CAPO I Disposizioni generali

SEZIONE I Finalità e àmbiti

Art. 1 Obiettivi

- 1. La Regione con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, di seguito denominato regolamento Habitat, che ha recepito la direttiva 92/43/CEE, e successive modifiche, di seguito denominata direttiva Habitat, e in conformità della direttiva 79/409/CEE, e successive modifiche, di seguito denominata direttiva Uccelli, recepita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalla legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e loro successive modifiche, tutela la biodiversità di specie e di habitat, concorrendo alla realizzazione della rete ecologica europea Natura 2000, mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna, viventi anche temporaneamente sul territorio regionale, indicati rispettivamente negli Allegati A, B, D ed E al regolamento Habitat e negli Allegati I, III/1 e III/2 alla direttiva Uccelli.
- 2. In particolare, la Regione tutela la diversità degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche attraverso:
- a) il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;
- b) l'applicazione di metodi di gestione e di salvaguardia ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

SEZIONE II Definizioni

Art. 2

Patrimonio naturale, patrimonio faunistico e aree naturali protette

- 1. Ai fini della presente legge, si definiscono:
- a) patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale;

- b) biodiversità: la varietà della vita in ogni sua forma, livello e combinazione, inclusa la diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- c) aree naturali protette: le aree nelle quali sono presenti, ai sensi della lettera a), rilevanti valori naturalistici e ambientali, specie se vulnerabili, e che sono sottoposte al regime di tutela e di gestione di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, e loro successive modifiche, ed alla legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17.

Art. 3 Habitat naturali

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) e f), del regolamento Habitat, si definiscono:
- a) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- b) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'Allegato A al regolamento Habitat, che, nel territorio dell'Unione Europea, alternativamente:
 - 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
- 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta;
- 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della regione biogeografica mediterranea:
- c) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione Europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati con un asterisco (*) nell'Allegato A al regolamento Habitat;
- d) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Art. 4

Stato di conservazione di un habitat naturale

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del regolamento Habitat, costituisce lo stato di conservazione di un habitat naturale, l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche.
 - 2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito soddisfacente quando:
 - a) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
- b) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- c) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nell'articolo 6 della presente legge.

Art. 5

Specie, popolazione e ibrido

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *o*), *o-bis*), *o-ter*) ed *o-quater*), del regolamento Habitat, si definisce:
- a) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate rispettivamente negli Allegati D ed E alla direttiva Habitat, negli Allegati I, III/1 e III/2 alla direttiva Uccelli e

nell'Allegato I alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 40, e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

- b) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
- c) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
- d) ibrido: l'individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con razze domestiche da esse originate.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *o-quinquies*), *o-sexies*), *g*) ed *h*), del regolamento Habitat, si definiscono altresí:
- *a)* autoctona: la popolazione o la specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio regionale;
- b) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte originariamente della fauna indigena regionale;
- c) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli Allegati B, D ed E al regolamento Habitat, e nell'Allegato I alla direttiva Uccelli, che, nel territorio dell'Unione Europea, alternativamente:
- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione Europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
- 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, se persistono i fattori alla base di tale rischio;
- 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
- 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
- d) specie prioritarie: le specie di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione Europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate con un asterisco (*) rispettivamente nell'Allegato B al regolamento Habitat, e nell'Allegato I alla direttiva Uccelli.

Art. 6

Stato di conservazione di una specie

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del regolamento Habitat, costituisce lo stato di conservazione di una specie l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione Europea.
 - 2. Lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando:
- a) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- b) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- c) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Art. 7 Siti, zone e rete Natura 2000

- 1. Per le finalità perseguite dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l), m), m-bis) e n), del regolamento Habitat, si definiscono:
 - a) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
- b) sito di importanza comunitaria (SIC): un sito che è stato inserito nella lista ufficiale dei siti selezionati dalla Commissione europea e che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'Allegato A al regolamento Habitat, ovvero di una specie di cui all'Allegato B al medesimo regolamento Habitat in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica mediterranea. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- c) proposto sito di importanza comunitaria (pSIC): un sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea di cui alla lettera b), del presente comma;
- d) zona speciale di conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria, contenuto nella lista ufficiale di cui alla lettera b) del presente comma, e cosí designato, con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Regione.
 - 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si definiscono altresí:
- a) zona di protezione speciale (ZPS): un territorio idoneo per estensione ovvero per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli selvatici di cui all'Allegato I alla direttiva Uccelli, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre cui si applicano le norme sulla protezione degli uccelli selvatici previste dalla medesima direttiva e recepite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalla legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e loro successive modifiche;
- b) rete Natura 2000: una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) e di zone di protezione speciale (ZPS), formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'Allegato A al regolamento Habitat, dagli habitat delle specie elencate rispettivamente nell'Allegato B al medesimo regolamento e nell'Allegato I alla direttiva Uccelli. La rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della direttiva Habitat, è volta a garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
- 3. Nelle successive disposizioni con la denominazione sito o zona sono individuati indifferentemente un proposto sito di importanza comunitaria (pSIC), un sito di importanza comunitaria (SIC), una zona di conservazione speciale (ZSC) ovvero una zona di protezione speciale (ZPS) se sottoposti ad una disciplina comune.

Art. 8 Altre definizioni

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), q) e r), del regolamento Habitat, si intende per:
- a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato negli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, della presente legge;

- b) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- c) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.

SEZIONE III Competenze e attribuzioni

Art. 9

Realizzazione della rete Natura 2000 e competenze della Regione

- 1. La Regione svolge le attività in ordine alla realizzazione sul suo territorio della rete Natura 2000, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, attraverso gli uffici regionali competenti in materia di ecologia, agricoltura e governo del territorio. In particolare, l'ufficio regionale competente in materia di ecologia verifica la coerenza delle attività dei singoli soggetti gestori con le normative comunitaria, nazionale e regionale; effettua, altresí, il monitoraggio dell'applicazione della presente legge e di quelle comunitarie, nazionali e regionali vigenti, utilizzando anche i risultati della attività ispettiva esercitata dal Corpo Forestale dello Stato e dalle Capitanerie di Porto.
- 2. La Regione individua con provvedimento della Giunta regionale gli ulteriori siti da proporre nei quali si trovano tipi di habitat elencati nell'Allegato A al regolamento Habitat, e habitat delle specie di cui all'Allegato B al medesimo regolamento e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) da inserire nella lista ufficiale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e, in séguito designare secondo le modalità indicate nel comma 1, lettera d), del medesimo articolo quali zone speciali di conservazione (ZSC), ai fini della costituzione della rete Natura 2000.
- 3. La Regione, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), effettua una valutazione periodica dell'idoneità dei siti cosí individuati alla attuazione degli obiettivi contenuti nella presente legge.
- 4. La Regione individua, altresí, le zone di protezione speciale (ZPS) per la tutela delle specie di uccelli di cui all'Allegato I alla direttiva Uccelli, e ne richiede la loro classificazione ovvero istituzione secondo le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 25 marzo 2005, ai fini dell'annessione automatica delle stesse zone alla rete Natura 2000.
- 5. Nel caso in cui la Commissione Europea accerta l'assenza dall'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) ad essa presentato ai sensi del comma 2, di un sito, presente nel territorio regionale, ritenuto indispensabile e avvia il procedimento di concertazione di cui all'articolo 5 della direttiva Habitat al fine del suo inserimento, il soggetto gestore della relativa area, individuato secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 10, applica, durante la fase di concertazione, le misure idonee ad evitare il degrado e la perturbazione degli habitat o delle specie in essa presenti, in relazione a possibili significative conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della biodiversità perseguiti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Individuazione del soggetto gestore

- 1. Il soggetto gestore di un sito o di una zona è l'Ente di un'area naturale protetta se il sito o la zona ricade interamente in quella stessa area. Negli altri casi è l'Ente di un'area naturale protetta oppure la Provincia sulla base del criterio di prevalenza territoriale che individua il soggetto il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal suddetto sito o zona. L'area contigua ad un'area naturale protetta, di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, è ricompresa nel computo del territorio della stessa area naturale protetta.
- 2. Se il sito o zona ricade sul territorio di più Province o più aree naturali protette, fermo restando il criterio della prevalenza territoriale, la gestione avviene previa intesa con gli altri soggetti territorialmente interessati.
- 3. Se un sito o zona è totalmente o parzialmente sovrapposto ad un altro sito o zona, la complessiva area da proteggere è da considerare come un'unica unità gestionale il cui soggetto gestore è individuato secondo i criteri stabiliti nel comma 1. Negli altri l'individuazione del soggetto gestore e delle modalità di gestione avviene ai sensi del comma 2.

Art. 11

Funzioni e competenze del soggetto gestore

- 1. Il soggetto gestore svolge le funzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti non espressamente riservate alla competenza della Regione o di altri soggetti.
 - 2. Il soggetto gestore provvede ai seguenti compiti e funzioni:
- a) predisposizione, ove necessario ai sensi delle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, dei contenuti del piano di gestione per un sito o zona di sua competenza che la Provincia adotta come piano settoriale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 ovvero come variante al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale;
- b) collaborazione con i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché di atti di programmazione territoriale nella predisposizione dello studio di cui all'articolo 13, comma 1;
- c) attuazione delle misure di conservazione e prevenzione dal degrado di cui all'articolo 4 del regolamento Habitat;
- d) monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie e del loro stato di conservazione, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- e) effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni;
- f) promozione e realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie.
- 3. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione di un sito o di una zona, alla salvaguardia del paesaggio agricolo e forestale ed alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché al fine di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive nel medesimo presenti, il soggetto gestore può stipulare convenzioni con:
- a) consorzi di imprenditori agricoli la cui azienda agricola sia compresa nel sito o zona di sua competenza,
 - b) associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 4. Le convenzioni di cui al comma 3 assicurano il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale anche attraverso la valorizzazione e promozione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Obblighi di comunicazione e di relazione

- 1. Il soggetto gestore comunica annualmente alla Regione:
- a) gli esiti delle indagini compiute sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat naturali, con attenzione a quelli prioritari;
- b) le informazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'Allegato A al regolamento Habitat, e delle specie rispettivamente elencate nell'Allegato B al medesimo regolamento e nell'Allegato I alla direttiva Uccelli;
 - c) i principali risultati di monitoraggio.
 - 2. La Regione, a sua volta:
- a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i soggetti gestori di ciascun sito o zona presente sul territorio regionale individuati secondo i criteri stabiliti nell'articolo 10;
- b) trasmette gli esiti delle indagini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle politiche agricole e forestali;
- c) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini della relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento Habitat, un rapporto sull'attuazione della medesima;
- d) presenta una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.

CAPO II Strumenti

SEZIONE I Misure di prevenzione

Art. 13

Valutazione di incidenza della pianificazione territoriale

- 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento Habitat, i soggetti preposti alla realizzazione di atti di pianificazione e programmazione territoriale tengono conto della valenza naturalistico-ambientale di siti o zone presenti sul territorio.
- 2. I proponenti di singoli piani territoriali, urbanistici e di settore che, ai sensi dell'articolo 10, sono anche soggetti gestori di siti o zone presenti sul territorio, predispongono, secondo i contenuti di cui all'Allegato G al regolamento Habitat, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il singolo piano può avere su uno o più siti o zone presenti sul territorio oggetto di pianificazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
- 3. I proponenti di singoli piani territoriali, urbanistici e di settore, che non coincidono con i soggetti gestori di siti o zone presenti sul territorio, si avvalgono dell'ausilio dei medesimi per la predisposizione dello studio di cui al comma 2.
- 4. Gli atti di pianificazione di cui al comma 1 da sottoporre a valutazione d'incidenza sono presentati agli uffici regionali competenti in materia di valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'incidenza.

Valutazione di incidenza di altri interventi

- 1. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del patrimonio naturale, delle specie e degli habitat presenti in un sito o zona, ma che possono avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, all'ufficio regionale competente, uno studio vòlto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi contenuti nell'Allegato G al regolamento Habitat, i principali effetti che detti interventi possono avere sul suddetto sito o zona, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
- 2. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e loro successive modifiche, che interessano siti o zone, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
- 3. Lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente contiene gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dalla presente legge e dall'ordinamento comunitario e nazionale vigente, con riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato G al regolamento Habitat.

Art. 15

Modalità per la valutazione di incidenza di piani o di interventi di cui agli articoli 13 e 14

- 1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e di interventi di cui agli articoli 13 e 14, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente, salvo quanto previsto nei commi successivi.
- 2. Le autorità competenti effettuano la verifica entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio indicato negli articoli 13, commi 2 e 3, e 14, e possono chiedere una sola volta integrazioni del medesimo ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedono integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza s'interrompe, per decorrere nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
- 3. La valutazione di incidenza di un piano o di un intervento è effettuata sentito il soggetto gestore del sito o zona interessato ogni qualvolta il proponente del piano o intervento risulta diverso dal soggetto gestore del medesimo sito o zona.
- 4. L'autorità competente all'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza; può altresí individuare modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione dello stesso.
- 5. Se, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito o sulla zona, ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Regione adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento Habitat.
- 6. Se nel sito o nella zona ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento del quale è stata valutata l'incidenza negativa sullo stesso sito o zona, può essere realizzato soltanto in presenza di esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o di esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, di altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

SEZIONE II Pianificazione e programmazione

Art. 16 *Piano di gestione*

- 1. In conformità ai criteri stabiliti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, il piano di gestione di un sito o zona deve:
 - a) indicare in modo dettagliato le attività che devono o possono essere effettuate nel sito o zona;
- b) coniugare gli obiettivi di tutela delle specie e varietà protette con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- c) prevedere le misure volte ad evitare il degrado, nonché le misure di conservazione, di prevenzione, di ripristino e di tutela ai sensi della presente legge e delle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti;
- d) essere integrato come piano di settore in maniera coerente con il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, e con il piano territoriale regionale di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale.
- 2. In caso di previsioni non compatibili con quelle del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, il piano di gestione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della medesima legge, costituisce variante al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
- 3. Il piano di gestione come piano settoriale ovvero come variante al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *a*), secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Art. 17

Modalità di adozione del piano di gestione

- 1. Il soggetto gestore, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, se necessario per un sito o zona di sua competenza, individua, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera *a*), i contenuti del relativo piano di gestione e ne chiede l'adozione alla Provincia competente.
- 2. La Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, avvia la procedura per l'adozione del piano di gestione come piano settoriale ovvero come variante al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) secondo quanto stabilito rispettivamente negli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- 3. Se il soggetto gestore o la Provincia non effettua quanto di propria competenza, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Durata ed effetti del piano di gestione

- 1. Il piano di gestione, come piano settoriale ovvero come variante al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), entra in vigore ed acquista efficacia secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
- 2. Ulteriori varianti e aggiornamenti delle previsioni del piano di gestione di cui al comma 1 si effettuano secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Art. 19

Risorse finanziarie

- 1. Le risorse per la predisposizione ed adozione dei piani, nonché per le attività di monitoraggio, di assistenza, d'informazione e di verifica svolte dall'ufficio regionale competente in materia di ecologia, stimate in euro 2.000.000, sono individuate con la legge di bilancio di previsione per l'anno 2006. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.
- 2. Per lo svolgimento delle attività di competenza dei soggetti gestori le risorse di cui al comma 1 sono attribuite in proporzione alla quantità numerica nonché in proporzione alla relativa estensione territoriale dei siti e delle zone da ciascuno di essi gestiti.
- 3. La Regione, con successiva delibera di Giunta regionale, stabilisce le ulteriori modalità per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 2.

Art. 20

Ricerca, istruzione ed educazione ambientale per la salvaguardia degli habitat e delle specie

- 1. La Regione concorre, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con gli Enti locali territorialmente interessati e con i soggetti gestori di cui all'articolo 10, alla promozione della ricerca e delle attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente. A tal fine avvia e realizza collaborazioni e scambi di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione Europea; promuove altresí programmi di ricerca per una migliore attuazione del monitoraggio.
- 2. La Regione, altresí, concorre, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con gli Enti locali territorialmente interessati e con i soggetti gestori, alla promozione dell'istruzione e dell'informazione sulla esigenza di tutela del patrimonio naturale, delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui alle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

Art. 21

Cofinanziamenti comunitari per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e di specie

1. La Regione, contestualmente alla proposta di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta di cui al comma 4 dello stesso articolo, indica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del regolamento Habitat.

SEZIONE III Tutela

Art. 22

Misure di conservazione

- 1. Al fine di garantire gli obiettivi della rete Natura 2000, nei siti o zone presenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, si applicano le misure di conservazione previste dalla presente legge.
- 2. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie e tipologie faunistiche e floreali protette, dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

Art. 23

Specie faunistiche e di uccelli selvatici di interesse comunitario

- 1. Per le specie animali di cui all'Allegato D, lettera *a*), al regolamento Habitat, e per le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio regionale, anche temporaneamente, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva Uccelli, è fatto divieto di:
 - a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
 - d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
- 2. Per le specie di cui al comma 1 è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima del 24 ottobre 1997.
- 3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
- 4. La Regione, avvalendosi dell'ufficio regionale competente in materia, instaura un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al comma 1 e trasmette un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 8, comma 5, del regolamento Habitat.

Art. 24

Deroghe per talune specie di uccelli

- 1. Per le specie elencate nell'Allegato III/1 alla direttiva Uccelli, le attività di cui all'articolo 23, comma 2, non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.
- 2. La Regione può ammettere nel proprio territorio, per le specie elencate nell'Allegato III/2 alla direttiva Uccelli, le attività di cui all'articolo 23, comma 2, e prevedere limitazioni al riguardo secondo le direttive contenute nell'articolo 27, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Specie faunistiche cacciabili

- 1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta l'Unione Europea le specie elencate nell'Allegato II/1 alla direttiva Uccelli, possono essere oggetto di atti di caccia.
- 2. Le specie contenute nell'Allegato II/2 alla direttiva Uccelli, possono essere cacciate nel territorio regionale, in quanto espressamente menzionate nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
- 3. Parimenti possono essere oggetto di atti di caccia le specie indicate nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché nell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, cosí come modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1993 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997.

Art. 26

Divieti per talune specie vegetali

- 1. Per le specie vegetali di cui all'Allegato D, lettera b), al regolamento Habitat, è fatto divieto di:
- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
- b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima del 24 ottobre 1997.
- 2. I divieti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

Art. 27 Prelievi

- 1. In conformità alle linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento Habitat, la Regione, ove necessario sulla base dei dati di monitoraggio ad essa comunicati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), sentiti i soggetti gestori, stabilisce con delibera di Giunta regionale misure idonee a garantire che il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'Allegato E al medesimo regolamento e ed agli Allegati III/1 e III/2 alla direttiva Uccelli, nonché il loro sfruttamento risultano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
 - 2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:
 - a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
 - c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
 - e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
- g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

- h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
- 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui agli Allegati indicati al comma 1, e in particolare:
- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati rispettivamente nell'Allegato F, lettera α), al regolamento Habitat, e nell'Allegato IV, lettera α), alla direttiva Uccelli;
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'Allegato F, lettera b), al regolamento Habitat, e all'Allegato IV, lettera b), alla direttiva Uccelli.

Art. 28Deroghe

- 1. Si rispettano le eventuali deroghe a quanto sancito negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, comma 3, lettere *a*) e *b*), predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del regolamento Habitat, a condizione che non esiste un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudica il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
 - a) protezione della fauna e della flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) prevenzione di gravi danni, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) di didattica e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'Allegato D al regolamento Habitat, nonché di determinati uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio regionale anche temporaneamente, ai sensi degli articoli 1 e 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli.
- 2. Se le deroghe, di cui al comma 1, sono applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'articolo 23 della presente legge, sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la loro scomparsa o di perturbare gravemente la loro tranquillità. In particolare, sono vietati:
- *a)* l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati rispettivamente nell'Allegato F, lettera *a)*, al regolamento Habitat, e nell'Allegato IV, lettera *a)*, alla direttiva Uccelli;
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'Allegato F, lettera b), al regolamento Habitat e all'Allegato IV, lettera b), alla direttiva Uccelli.

Art. 29

Deroghe disposte dalla Regione per le specie di uccelli

- 1. La Regione, avvalendosi dell'ufficio regionale competente in materia, disciplina con delibera di Giunta regionale l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo precedente per le specie di uccelli, conformandosi alle prescrizioni dello stesso articolo.
- 2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, devono altresi menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di

rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalla Regione, d'intesa con gli àmbiti territoriali di caccia (ATC).

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR), e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Art. 30

Relazione della Regione sulle deroghe

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione, attraverso l'ufficio regionale competente in materia, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe disposte secondo le modalità stabilite nell'articolo 29; detta relazione è altresí trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 31

Reintroduzione e ripopolamento

- 1. Su richiesta dei soggetti gestori, la Regione, attraverso l'ufficio regionale competente in materia, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati e dopo un'adeguata consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati, sulla base delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento Habitat, autorizza con delibera di Giunta regionale la reintroduzione delle specie autoctone di cui all'Allegato D al medesimo regolamento e delle specie di cui all'Allegato I alla direttiva Uccelli.
- 2. La Regione comunica i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente alla presentazione di uno studio vòlto ad evidenziare l'efficacia della reintroduzione a ristabilire le specie di cui al comma 1 in uno stato di conservazione soddisfacente.
- 3. Sono vietati l'introduzione, la reintroduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Art. 32

Sorveglianza

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'àmbito delle attribuzioni ad esso assegnate dalla legislazione vigente, la polizia provinciale e gli altri soggetti cui è normativamente affidata la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione delle norme contenute nella presente legge e nelle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale e le sanzioni di cui alle altre leggi vigenti, per le violazioni commesse a danno di habitat naturali e di specie floristiche e faunistiche che ricadono nel territorio di aree naturali protette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, e loro successive modifiche.

CAPO III Disposizioni transitorie e finali

Articolo 34

Disposizione transitoria

1. Fino all'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 11 sono svolte dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

Art. 35

Norma di rinvio

1. Per le entità floristiche endemiche e rare incluse nell'elenco di cui all'Allegato I alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 40, ma non indicate negli Allegati al regolamento Habitat, fermo restando quanto previsto dalla presente legge e dalle normative comunitaria e nazionale vigenti, si rinvia alla disciplina contenuta nella stessa legge regionale 25 novembre 1994, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetta, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.